



**Centrale Unica di
Committenza
tra i comuni di Concorezzo e di
Burago di Molgora**

Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039/62800420 – Fax. 039/6040833
PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
website: www.comune.concorezzo.mb.it

Prot. n°

Ns. Rif. Prot. n°

Vs. Rif. Prot. n°

Concorezzo, 31 maggio 2017

Spett.le
SPORT MANAGEMENT SPA SSD
Via Settembrini, 5
Verona
amministrazione@pec.sportmanagement.it

Studio Legale
Avv. Davide De Vivo
Via del Minatore, n.3/f
Verona
davide.devivo@legalmail.it

Oggetto: Concessione del servizio inerente la conduzione e la custodia del centro natatorio di via PIO X a Concorezzo – Conferma esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016

Con riferimento alla procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione della Concessione in oggetto

Premesso

1. in data 22/03/2017 è stata indetto, mediante procedura apertura, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto di "Concessione del servizio inerente la conduzione e la custodia del centro natatorio di via Pio X a Concorezzo (piscina, palestra, campi da calcetto) per il periodo dal mese di Luglio 2017 al mese di Giugno 2022, con possibilità di opzione/rinnovo per un anno";

2. nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara, tenutasi in data 10 maggio 2017, mediante piattaforma Sintel, a seguito della verifica della documentazione inclusa nella busta amministrativa, sono state riscontrate le seguenti irregolarità:

nell'allegato A – dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, al punto B, della dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale non è stata operata alcuna delle scelte richieste contrassegnando le voci di interesse, ovvero sbarrando quelle da non considerarsi;

nell'allegato A1 – lettera A non è stata operata alcuna scelta contrassegnando le voci di interesse, ovvero sbarrando quelle da non considerarsi;

2. ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 50/2016, è stato applicato soccorso istruttorio procedimentale con nota prot.n. 8972 del 10/05/2017 in ordine all'istanza di ammissione, concedendo termine, sino a mercoledì 17 maggio 2017, ore 12.00, per la regolarizzazione documentale, previo pagamento a pena di esclusione, a favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria di €. 5.000,00=, così come disposto dal punto 7 del disciplinare di gara;

3. entro il termine indicato la Sport Management Spa ha presentato la documentazione richiesta, senza però ottemperare al necessario versamento della sanzione pecuniaria fissata in euro 5.000.00;

4. con provvedimento, prot. n. 9418 del 17/05/2017, la sottoscritta RUP comunicava l'esclusione della Sport Management Spa come disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 e dall'articolo 7 del Disciplinare di gara;

5. in data 23/05/2017 è pervenuta a protocollo dell'Ente n. 2848 istanza della Sport Management Spa per l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione sopraindicato e per la rimessione nei termini onde provvedere al versamento della sanzione;

6. con detta istanza Sport Management Spa ha eccepito l'asserita illegittimità del provvedimento di esclusione, atteso che il procedimento istruttorio oneroso non avrebbe dovuto essere applicato nella fattispecie stante la riferita "impossibilità di utilizzare i modelli della piattaforma SINTEL" con la conseguenza che l'eventuale "eterointegrazione del bando" avrebbe, a suo giudizio, comportato l'irricevibilità/esclusione dell'offerta, ai sensi dell'art.4 del Disciplinare, atteso che gli allegati A ed A1 non sarebbero stati interamente editabili;

considerato

7. che il punto 4 del disciplinare di Gara, richiamato tra l'altro nell'ultimo capoverso di pagina 2 dell'istanza della Sport Management Spa stabilisce che "l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel ... pena l'irricevibilità e comunque la non ammissione alla gara";

8. che con il termine "documento digitale" si intende la rappresentazione, attraverso un'elaborazione elettronica, di qualsiasi contenuto espresso originariamente come testo, immagine o filmato e che quindi l'espressione "formato elettronico" nulla ha a che vedere con l'editabilità del documento;

9. che la stampa, la compilazione, la conversione in pdf e l'apposizione della firma digitale fanno del documento un documento digitale inoltrabile elettronicamente tramite la piattaforma Sintel, quindi perfettamente conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara;

10. che a conferma del fondamento di questa tesi il punto 4.1.1. dello stesso disciplinare stabilisce come debba essere prodotta "una dichiarazione denominata Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83, D. Lgs. 50/2016, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello Allegato A.", si parla cioè di un documento conforme al modello ma non necessariamente il modello stesso;

11. che la modalità sopra descritta è stata in effetti adottata, oltre che dagli altri concorrenti, anche dall'istante Sport Management Spa al fine di produrre le dichiarazioni richieste con il soccorso istruttorio;

12. che pertanto il soccorso istruttorio oneroso adottato deve considerarsi legittimo;

13. che ad oggi il sottoscritto RUP ha trasmesso gli atti al Presidente della Commissione che in data 17/05/2017 in seduta pubblica ha già verificato la presenza della documentazione concernente l'offerta tecnica e la regolare apposizione delle firme digitali;

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto R.U.P., per tutto quanto sopra motivato, conferma che era dovuto il versamento, entro il termine assegnato alla Sport Management Spa, dell'importo di euro 5.000,00 quale sanzione per il soccorso istruttorio a cui la medesima Sport Management Spa ha aderito;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Protocollo N° 0010546 del 31/05/2017 Tipo : U
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Documento firmato digitalmente da EMANUELA MARIANI.

il sottoscritto R.U.P. per la Procedura di Gara della C.U.C., Dott.ssa Emanuela Mariani, conferma l'esclusione della Sport Management Spa dalla procedura di gara, *per la mancata corresponsione nei termini della sanzione pecuniaria di €. 5.000,00= che doveva essere corrisposta al Comune di Concorezzo ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e del punto 7 del Disciplinare di Gara, a pena esclusione.*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lombardia, da parte dell'operatore economico in indirizzo, entro 30 gg. naturali e consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di questa committenza nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Tanto si comunica per dovere di ufficio e agli effetti di legge

IL RUP DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER LA GARA IN OGGETTO
Dott.ssa Emanuela Mariani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*